

ANALISI

La proclamazione dello sciopero è diritto collettivo

di **Michele Tiraboschi**

Nel condizionare la legittimità dello sciopero alla proclamazione da parte di organizzazioni sindacali che - direttamente o a seguito di verifica referendaria - esprimano il consenso di una maggioranza qualificata di lavoratori, il disegno di legge del Governo sulla regolamentazione dei conflitti nel settore dei trasporti non interviene sulla rappresentanza sindacale (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri).

Coerentemente all'idea di promuovere un sistema libero e responsabile di relazioni industriali, la misurazione del grado di rappresentatività dei soggetti proclamanti è infatti affidata a indici e criteri elaborati dalle stesse parti sociali. Le quali, con l'accordo del 22 gennaio, si sono date tre mesi di tempo per raggiungere un'intesa che pare oggi davvero portata di mano. La proposta governativa incide, semmai, su un altro aspetto nevralgico del nostro sistema di relazioni industriali, e cioè sul tema della qualificazione dello sciopero come diritto a titola-

rità individuale o collettiva.

Non è mancato chi ha subito evidenziato come questa ipotesi di deflazione del conflitto collettivo, centrata sulla selezione dei soggetti legittimati a proclamare lo sciopero, sia destinata a scontrarsi con il sacro principio costituzionale della titolarità individuale del diritto di sciopero. Un vero e proprio dogma del nostro giusindacalismo, se è vero che l'articolo 40 della Costituzione si limita ad affermare che «il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano». Con ciò affidando inequivocabilmente al legislatore il compito di precisarne modalità organizzative ed esecutive in funzione dell'obiettivo, ineludibile, di coniugare l'interesse del gruppo collettivo con la tutela degli interessi generali e, in particolare, di altri diritti della persona o anche dell'impresa contemplati dalla stessa Carta costituzionale.

Dopo la legge del 1990 sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, che è poi il segmento centrale e più rilevante del conflitto collettivo, non può peraltro neppure dirsi che la tesi della titolarità individuale

del diritto di sciopero sia davvero così radicata e dominante almeno tra gli addetti ai lavori. Lo confermano i più recenti studi monografici, tutti orientati in favore della titolarità collettiva. Nell'imporre l'atto di proclamazione scritta e nel prevedere una serie di obblighi procedurali e sanzioni per la loro violazione a carico del soggetto collettivo proclamante, il legislatore ha da tempo superato la qualificazione dello sciopero come diritto individuale a esercizio collettivo. Quanto basta per distinguere - diversamente da quanti ancora ragionano sul presupposto implicito, ma mai dimostrato della titolarità individuale - tra un diritto di proclamazione e un diritto di attuazione dello sciopero regolarmente proclamato. Solo quest'ultimo diritto spetta ai singoli lavoratori, a condizione tuttavia di svolgersi in conformità alle modalità di esecuzione decise dalla organizzazione proclamante.

È del resto la costante giurisprudenza della Commissione di Garanzia sull'attuazione della legge del 1990 che ora è oggetto delle modifiche avanzate dal Governo, a confermare che l'atto di proclamazione

dello sciopero è riservato alle organizzazioni sindacali, ancorché non necessariamente operanti in un forme associative o strutturate, e non al singolo lavoratore.

Già oggi, dunque, nei servizi pubblici essenziali la titolarità del diritto di sciopero si scinde tra il soggetto collettivo, legittimato alla proclamazione, e i singoli lavoratori, che hanno la facoltà di attuare ma non di proclamare lo sciopero. Né più né meno di quanto contempla ora la proposta governativa, il cui obiettivo è identificare quelle soglie di rappresentatività qualificata che, nel bilanciamento di interessi previsto dalla Costituzione, rendono meno soggetto a istanze corporative il concreto contemperamento tra il diritto di sciopero e il diritto alla libertà di circolazione delle persone. Inoltre in un settore come quello dei trasporti caratterizzato da una polverizzazione della rappresentanza sindacale, a essere rafforzati sono ora non solo i diritti degli utenti, ma anche quei sindacati che, per la loro forza rappresentativa, sono attenti alla salvaguardia degli interessi generali e maggiormente in grado di assumersi la responsabilità delle loro azioni.

RAPPRESENTATIVITÀ

La definizione di un livello che abilita a indire la protesta giova anche ai sindacati maggiori

